

Ordinanza
sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 20 settembre 1999 (Stato 12 novembre 2002)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 1942¹
che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire
per certe merci dei dazi differenziati,

ordina:

Art. 1 Aliquote di dazio ridotte

Le merci elencate nell'allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ridotte sempre che siano destinate all'impiego indicato. L'allegato fissa le aliquote di dazio.

Art. 2 Disposizione transitoria per i foraggi destinati all'ingrasso di volatili

¹ Per i foraggi delle voci² 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all'ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all'allevamento di pulcini da ingrasso sono restituiti a richiesta:

- a. il 25 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999;
- b. il 15 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.³

² La restituzione è calcolata in base all'aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d'ingrasso.

³ Il consumo di foraggi è determinato come segue:

- a. per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chilogrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili 2,7 kg;
- b. per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da ingrasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i riproduttori è di 600 g.

RU 1999 2474

¹ RS 631.146.3

² RS 632.10 allegato

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU 2000 209).

⁴ Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati.

⁵ Le domande di restituzione vanno presentate all'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 5 novembre 1987⁴ sulle merci reversali;
- b. l'ordinanza del 17 novembre 1987⁵ sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

⁴ [RU 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 n° 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201]

⁵ [RU 1987 2592, 1989 1226]

Allegato⁶
(art. 1)

Agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103. 10 90 91 90	Animali della specie suina, vivi	per la ricerca o la medicina	10.—
0206. 22 90 29 90 41 99 49 99 90 90	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—10
0206. 30 91 49 91	Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata	per la fabbricazione di gelatina	—10
0206. 41 91 49 91	Frattaglie commestibili di animali della specie suina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—10
0207. 14 99 27 99 36 99	Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—10
0208. 10 00 90 10	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—10
a	Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico		

⁶ Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 29 set. 1999 (RU **1999** 2706), del 30 nov. 1999 (RU **1999** 3550), dal n. II dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU **2000** 209), dal n. I delle O del DFF del 19 gen. 2000 (RU **2000** 321), del 30 mar. 2000 (RU **2000** 1016), del 7 apr. 2000 (RU **2000** 1133), del 24 mag. 2000 (RU **2000** 1432), del 29 giu. 2000 (RU **2000** 1752), del 12 set. 2000 (RU **2000** 2483), del 29 set. 2000 (RU **2000** 2533), dal n. II dell'O del DFF del 5 dic. 2000 (RU **2001** 129), dal n. I delle O del DFF dell'8 gen. 2001 (RU **2001** 321), del 29 mar. 2001 (RU **2001** 984 1070), del 25 mag. 2001 (RU **2001** 1487), del 29 giu. 2001 (RU **2001** 1651), del 31 lug. 2001 (RU **2001** 1974), del 28 ago. 2001 (RU **2001** 2268), del 28 set. 2001 (RU **2001** 2448), del 29 ott. 2001 (RU **2001** 2556), del 29 nov. 2001 (RU **2001** 2980), del 23 nov. 2001 (RU **2001** 3077), del 20 dic. 2001 (RU **2002** 206), del 28 feb. 2002 (RU **2002** 327), del 27 mar. 2002 (RU **2002** 568), del 29 mag. 2002 (RU **2002** 1472), del 31 mag. 2002 (RU **2002** 1473 1475), del 27 giu. 2002 (RU **2002** 1768), del 28 giu. 2002 (RU **2002** 1927), del 20 ago. 2002 (RU **2002** 2711), del 13 set. 2002 (RU **2002** 3000), del 30 set. 2002 (RU **2002** 3173) e del 30 ott. 2002 (RU **2002** 3479).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0404. 10 00	Siero di latte in polvere, demineralizzato	per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani	50.—
0405. 10 19	Burro di capra	per la fabbricazione di prodotti farmaceutici	20.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	35.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari ⁷	1.—
0408. 19 10	tuorli liquidi	per la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	1.—
0511. 91 10 99 19	Merci di questa voce	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10
0804. 20 20	Fichi, secchi	per la fabbricazione di surrogati del caffè	2.—
0805. 10 00	Arance amare, non involte, alla rinfusa	per la fabbricazione di confettura	3.—

a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0811. *10 00 *20 90 *90 10	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, all'ingrosso	per l'ulteriore lavorazione	10.—
1001. 10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per usi tecnici	3.—
1001 *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse, preparazioni vitaminizzate e enzimi per foraggi	3.—
1001 10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di grano soffiato o tostato	11.—
1001 *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di boulgour o di couscous	20.—
1001. *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	3.—
1001. *90 39	Frumento (grano) tenero, non denaturato	per la fabbricazione di amido	1.60
1001. 90 39	Frumento (grano) e frumento segalato, non denaturato	per usi tecnici	28.—
1001. 90 39	Frumento (grano) tenero	per la fabbricazione di succedanei del caffè	2. —
1002. 00 11	Segala da semina	per taglio verde	esenti

a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

* Osservazioni

0811. 10 00 20 90 90 10	Per poter essere ammesse all'aliquota ridotta le frutta devono subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.
1001 10 39	L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso
1001. 90 39	1. L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido. 2. Nella dichiarazione per l'importazione bisogna indicare come: Destinatario: il titolare dell'impegno circa l'uso; Importatore: un mulino contrattuale controllato dall'Ufficio federale dell'agricoltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1002. 00 39	Segala	per la fabbricazione di succedanei del caffè per usi tecnici	2.— 28.—
1003. 00 69	Orzo	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
1005. 90 29	Granoturco	per la fabbricazione di pop-corn	—,50
1007. 00 29	Sorgo a grani	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8. —
1008. 10 29	Grano saraceno	per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento	—,60
	10 29	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6. —
1008. 20 29	Miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	1.50
1008. 30 20	Scagliola	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8.—
1008. 90 29	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.50
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.50
1101. *00 29	Farina industriale di frumento, non denaturata	per la fabbricazione di amido	—,60
1101. 00 29	Farina di frumento (grano) o dal frumento segalato	per usi tecnici	40.—
1102. 10 19	Farine di cereali diversi dal frumento — di segala, non denaturata	per usi tecnici	10.—
1102. 10 29	— di segala, non denaturata	per usi tecnici	40.—
*	Osservazioni		
1101. 00 29	L'agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene estratto nessun altro prodotto.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
20 11	– di granturco, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui	20.—
30 11	– di riso, non denaturata	per il foraggiamento	20.—
90 10	– di triticale, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui	40.—
1102.	– di altri cereali, non denaturati	per il foraggiamento	20.—
90 29		umana, senza residui per il foraggiamento	
90 29	– di altri cereali, non denaturati	per usi tecnici	19.50
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali		
	– semole e semolini		
11 19	– – friscello, di grano duro	per la fabbricazione di pasta	48.—
11 19	– – semolino di grano duro	per usi tecnici	4.50
11 99	– – altri	per usi tecnici	40.—
13 90	– – di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui	4.50
13 90	– – di granoturco	per il foraggiamento	
	– di altri cereali	per la produzione di alcol o per usi tecnici	4.50
19 19	– – di segala, di frumento segalato o di triticale	per l'alimentazione umana, senza residui	40.—
19 19	– – di segala, di frumento segalato o di triticale	per il foraggiamento	40.—
19 29	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
		per il foraggiamento	
19 29	– – di avena	per usi tecnici	10.—
19 39	– – di riso	per l'alimentazione umana, senza residui	4.50
		per il foraggiamento	
19 39	– – di riso	per usi tecnici	4.50
19 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
		per il foraggiamento	
19 99	– – – di altri cereali	per il foraggiamento	10.—
	– agglomerati in forma di pellets		
20 19	– – di frumento	per usi tecnici	40.—
	– – di altri cereali		
20 29	– – – di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
20 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
		per il foraggiamento	
20 99	– – – di altri cereali	per usi tecnici	10.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104.	Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		
12 90	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
19 29	– – di orzo	per il foraggiamento	10.—
19 99	– – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
19 99	– – – di altri cereali	per il foraggiamento	10.—
19 99	– – – fiocchi di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
19 99	– – – altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)	per i usi tecnici	10.—
22 20	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui	13.20
22 20	– – di avena	per il foraggiamento	15.60
22 20	– – avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	—,60
23 90	– – di granoturco	per la fabbricazione di prodotti finiti di avena	10.—
23 90	– – di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
23 90	– – cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati ed imbianchiti	per il foraggiamento	4.50
23 90	– – di granoturco spezzati	per la fabbricazione di corn-flakes	4.50
23 90	– – di altri cereali	per usi tecnici	1.—
29 19	– – – spelta decorticata (perlata)	per l'alimentazione umana	110.—
29 19	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
29 22	– – – di miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	4.00
29 22	– – – di miglio	per il foraggiamento	4.00
29 22	– – – di miglio	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
29 22	– – – di miglio	per il foraggiamento	10.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
29 32	-- di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	18.00
29 32	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	--- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	--- di altri cereali	per usi tecnici	10.—
30 89	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale	26.13
30 89	- Germi di cereali	per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana	28.80
30 89	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per usi tecnici	10.—
1107.	Malto, anche torrefatto		
	- non torrefatto		
10 12	-- non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
10 93	-- altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	- torrefatto		
20 12	-- non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
20 93	-- altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
1107.	Malto	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	
	10 12 - non torrefatto		8.75
	20 12 - torrefatto		9.80
1107.	10 12 Malto, anche torrefatto	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
	20 12		
1108.	Amidi		
11 90	- amido di frumento	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
11 90	- amido di frumento	per altri usi tecnici	1.70
12 90	- amido di granoturco	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
12 90	- amido di granoturco	per altri usi tecnici	1.50
13 90	- fecola di patate	per usi tecnici	1.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
14 90	– fecola di manioca	per usi tecnici	1.—
19 99	– altri amidi	per usi tecnici	1.—
1201.	Fave di soia	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114– 117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	—10
00 23			
00 24			
1206.	Semi di girasole	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114– 117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	—10
00 23			
00 24			
00 53			
00 54			
1213.	Paglia e lolla di cereali, non per usi tec- nici e non lavorata come paglia	per lettiera nelle stalle o per la fabbricazione di lettiera	3.—
00 99			
1404.	Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofilii)	per la filatura, fabbrica- zione di carta, prepara- zione di materie esplo- sive, cotone-collodio, celluloide, acetato di cellulosa e viscosa	3.—
20 90			
1501.	Strutto, fuso o pressato	per la fabbricazione di grassi commestibili	20.—
00 18			
00 19			
00 19	Sugna	come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto	20.—
1501.	Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili	per usi tecnici	1.—
00 18			
00 19			
00 28			
00 29			
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	per la fabbricazione di grassi commestibili	15.—
00 91			
00 99			
00 91		per usi tecnici	1.—
00 99			
1503.	Stearina solare, olio di strutto, oleostea- rina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1504.	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 98			
10 99			
20 91			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
20 99			
30 91			
30 99			
1504.	Olio di fegato	per usi veterinari	1.—
10 98			
10 99			
1506.	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1507.	Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
90 98			
10 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
1507.	Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 18	– semiraffinati		142.70
*90 19	– raffinati		148.—
1507/ 1515	Grassi e oli vegetali, greggi	per la raffinazione e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	1.—
1507/ 1515	Grassi e oli vegetali, raffinati	per la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	1.—
1508.	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 90			
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
*	Osservazioni		
1507.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
90 18			
90 19			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
90 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
1508.	Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 18	– semiraffinati		142.70
*90 19	– raffinati		148.—
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 91			
10 99			
90 91			
90 99			
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1511.	Olio di palma e sue frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
90 98			
1511.	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
10 90			
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
*90 18	Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 19	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
* Osservazioni			
1508.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
90 18			
90 19			
1511.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
90 18			
90 19			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1512.	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
19 98			
29 91	modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90	– anche raffinati		
19 18			
19 19			
19 98			
19 99			
21 90			
29 91			
29 99			
	Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo		
*19 18	– semiraffinati		142.70
*19 19	– raffinati		148.—
1513.	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90			
19 18			
19 19			
19 98			
19 99			
21 90			
29 18			
29 19			
29 98			
29 99			
1513			
19 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
29 98		per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	157.70
*29 18	Frazioni dell'olio di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di babassù		
*29 19	– semiraffinate		142.70
	– raffinate		148.—
<hr/>			
*	Osservazioni		
<hr/>			
1512.	19 18 L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
	19 19		
1513.	29 18 L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
	29 19		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1514.	Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90			
19 91			
19 99			
91 90			
99 91			
99 99			
19 91	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
99 91			
1515.	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90			
19 91			
19 99			
21 90			
29 91			
29 99			
30 91			
30 99			
40 91			
40 99			
50 19			
50 91			
50 99			
90 13			
90 18			
90 19			
90 28			
90 29			
90 98			
90 99			
1515.	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
19 91			
29 91			
30 91			
40 91			
50 91			
90 18			
90 28			
90 98			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, diversi dagli oli di cocco o di palmisti	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*10 91			
*10 99			
*20 91			
*20 99			
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
10 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	per usi tecnici	1.—
10 99			
20 91			
20 99			
1517.	Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo	per usi tecnici	1.—
90 61/			
90 99			
1518.	Miscele non alimentari di oli vegetali	per usi tecnici	1.—
00 19			
1701.	Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico	27.58
11 00			
12 00			
99 99			
11 00	Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	per la raffinazione	41.40
12 00			
1702.	Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no	per usi tecnici	7.—
30 29			
30 38			
1904.	Grani di cereali, frantumati e preparati	per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili	6.—
*90 90			
2001.	Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
20 10			
2001.	Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
90 91			
*	Osservazioni		
1516.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
10 91			
10 99			
20 91			
20 99			
1904.	Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con Paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 ⁸ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.		
90 90			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2001. 90 99	Peperoncini (<i>capsicum annum L.</i>), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2002. 90 10	Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	per l'ulteriore lavorazione e condizionamento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché fabbricazione industriale di polvere di pomodoro	esenti
2002. 90 10	Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10 % in peso	per la fabbricazione di salse pronte per il consumo	esenti
2005. 40 10 51 10 90 11	Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg	per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo	4.50
2005. 90 11	Peperoncini (<i>capsicum annum L.</i>), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	—10
2008. 20 00 30 10 70 10 70 90 80 00	Polpe	per la fabbricazione di confettura, marmellata o elementi di frutta per ulteriore lavorazione	10.—
2009. 61 11	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici	15.—
2102. 10 99	Sospensioni di lievito «Metiozim» composte di colture di lievito, di una miscela d'aminoacido e di una soluzione zuccherina	per l'estrazione della materia farmaceutica di base «S-adenosil-L-metionina (SAME)»	1.—
2103. 10 00	Salsa di soia	per l'ulteriore lavorazione	10.—
2103. 90 00	Salse	per la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	10.—
2106. *90 30	Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito	per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)	20.—
* Osservazioni			
2106. 90 30	Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.—.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2204. 29 41 29 42	Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi	per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche	4.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	inviato direttamente al- l'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alchool, per scorte obbligatorie	18.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	per la denaturazione da parte dell'alcosuisse, cen- tro di profitto della Regia federale degli alchool	—,70
2208. 90 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alchool, per scorte obbligatorie	15.—
2302. 30 10	Crusche di frumento	per usi dietetici per l'alimentazione umana	70.—
30 10	Crusche di malto di frumento aromatizzate	per usi come prodotto ausiliario per la prepa- razione del pane	70.—
2309. *90 81 *90 82 *90 89	Preparazioni foraggiere senza valore nutritivo	per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile	esenti
2903. 13 00	Cloroformio (triclorometano) tecnico	per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi	1.50
3823. 11 90	Acido stearico	per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»	1.—
3824. 90 98	Preparazioni a base di caolino (slurry)	per l'ulteriore lavo- razione	—,03
3906. 90 90	Copolimero aggiunto di acrilonitrile- metacrilato su elastomero di butadine/acrilonitrile	per la fabbricazione di fogli d'imballaggio	—,10
*	Osservazioni		
2309. 90 81 90 82 90 89	Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
3920 10 00	Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua	per la fabbricazione di fibre-cemento	3.80
3920. 10 00/ 71 90 73 00/ 99 00	Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto	per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati	10.—
4104. 10 00/ 19 00	Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso	per la concia	—,30
4105. 10 00			
4106. 21 00 31 00 40 00 91 00			
4703. 21 00 29 00	Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10 —,35
4705. 00 00	Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp)	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10
4810. 13 00	Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m ²	per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»	6.—
4810. 13 10 14 10 19 00	Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli, di peso eccedente 150 g per m ²	ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o come materiale da stand delle fiere	6.—
4810. 39 10	Cartone Kraft, patinato su una faccia	per la fabbricazione d'imballaggi	esente

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5007. 10 00 20 10 20 20 90 10 90 20	Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	150.—
5007. 20 10	Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti	per la tingitura e la stampatura	200.—
5111. 11 00 19 00 90 00	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	tessuti di fondo per ricami chimici	25.—
5112. 11 10 11 90 19 10 19 90 90 10 90 90	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	tessuti di fondo per ricami chimici	25.—
5208. 11 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalles e velo di cotone, greggi, di peso non eccedente 60 g per m ²	ricami industriali	50.—
5208. 12 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalles e velo di cotone, greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m ²	ricami industriali	10.—
5208. 12 00/ 19 00	Tessuti di cotone, greggi o cremati su greggio, di peso eccedente 120 g per m ²	ricami industriali	20.—
5209. 11 00/ 19 00			
5210. 11 00/ 19 00			
5211. 11 00 19 00			
5212. 11 00 21 00			
5402. 10 00	Filati da multifilamenti, di colore bianco greggio, aventi un titolo variante da 940 a 1880 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	40.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402. 10 00 41 00 51 00	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5402. 20 00	Filati da multifilamenti, di colore bianco greggio o tinti nella massa, aventi un titolo variante da 1100 a 5500 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	8.—
5402. 31 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex	per la torcitura o la tessitura	55.—
5402. 32 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex	per la torcitura o la tessitura	40.—
5402. 32 00	Filati di filamenti di poliammidi, testurizzati e a cordoncino	per la fabbricazione di tappeti	70.—
5402. 49 00 59 00	Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 10 00	Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco	per l'avvolgimento a spirale	10.—
.	Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre	per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini	30.—
5407. 41 00 42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti	ricami industriali	100.—
5407. 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m ² (garza per ricami chimici)	tessuti di fondo per ricami chimici	30.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5408. 21 00 31 00	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco	ricami industriali	70.—
5512. 11 00 19 10 21 00 29 10 91 00 99 10	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m ²	ricami industriali	
5513. 11 00/ 29 00	– non eccedente 170 g		50.—
5514. 11 00/ 29 00	– eccedente 170 g		50.—
5515. 11 10 11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 92 10 92 20 99 10 99 20	Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
5516. 11 00 21 00 31 00 41 00 91 00	Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi	ricami industriali	30.—
5906. 91 00	Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza	per la fabbricazione di supporti antistruccevoli per tappeti	38.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5911. 10 00	Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili	per la fabbricazione di garniture di carde	5.—
6309. 00 00	Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili	per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci	—,03
6403. 19 00	Calzature	per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle	48.—
7019. 90 90	Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro	per la fabbricazione di filtri	27.—
7204. 49 00	Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio	per la frantumazione (shredder)	esenti
7225. 11 11/ 19 90	Lamiere dette «magnetiche», di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza	costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi	—,20
7226. 11 11/ 19 90			
7601. 20 00	Alluminio greggio	per la pressione, laminazione o trafilatura	10.—
7605. 21 00	Fili di alluminio	per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale	—,60